



Regolamento
applicativo
dello Statuto

in vigore dal 30 ottobre 2020






Regolamento applicativo dello Statuto

in vigore dal 30 ottobre 2020

Il presente Regolamento applicativo, con i relativi allegati, annulla e sostituisce in ogni sua parte il precedente Regolamento.





INDICE REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO

TITOLO I

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Art. 1 Ammissione dei soci
- Art. 2 Aventi diritto
- Art. 3 Contributi associativi
- Art. 4 Diritti e doveri del socio

TITOLO II

FORME DI ASSISTENZA

- Art. 5 Forme di assistenza

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 6 Contributo straordinario
- Art. 7 Fondo Giuseppe De Lorenzo
- Art. 8 Associazioni collettive
- Art. 9 Fondi integrativi sanitari

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ

- Art. 10 Strutture territoriali
- Art. 11 Consiglio regionale
- Art. 12 Strutture organizzative di base
- Art. 13 Collaboratori promotori
- Art. 13 bis
- Art. 14 Consulta delle regioni
- Art. 14bis Conferenza delle regioni
- Art. 15 Delegati e votazioni all'Assemblea nazionale
- Art. 16 Cariche nazionali e regionali
- Art. 17 Modalità per le elezioni alle cariche sociali nazionali
- Art. 18 Dimissioni dalle cariche sociali
- Art. 19 Aree funzionali
- Art. 20 Comitato esecutivo
- Art. 21 Direttore Generale
- Art. 22 Collegio dei Probiviri
- Art. 23 Sede relativa al Collegio Arbitrale



REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO

TITOLO I DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 1 - Ammissione dei soci

1.1 Ammissione dei soci

Possono chiedere l'ammissione alla Società, tutti i lavoratori della Repubblica italiana ovvero quelli in essa residenti, purché abbiano compiuto l'età di 18 anni e non abbiano superato l'età di 75 anni.

Per i lavoratori italiani non residenti nel territorio della Repubblica, il domicilio è equiparato alla residenza per ogni qualsivoglia riferimento normativo a tale stato soggettivo anagrafico che sia contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nei titoli delle forme di assistenza ad esso allegati. Per nessuna ragione o causa ha efficacia la dimora dei soci.

1.2 Domanda e quota di ammissione

Per l'ammissione alla Società, l'aspirante socio dovrà sia sottoscrivere la domanda di ammissione con relativo impegno a pagare i contributi associativi, sia versare contestualmente la quota di iscrizione una tantum nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

1.3 Libro dei soci

Il Consiglio di amministrazione, se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socio nel libro dei soci della Società, dandone conferma all'interessato.

Se il Consiglio di amministrazione non accetta la domanda deve inviare all'aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, una raccomandata indicandone le motivazioni; l'aspirante socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide con lodo inappellabile e non impugnabile.

1.4 Decorrenza della data d'iscrizione

La data d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio delle norme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.

1.4 bis Decorrenza della data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva

La data di collocazione nella forma di assistenza aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo aggiuntivo

anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza delle norme della forma di assistenza aggiuntiva prescelta.

1.5 Recesso da socio

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale, ivi compreso l'abrogato sussidio di Solidarietà in forza di quanto deliberato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria del 28/29 maggio 2015 a San Servolo (VE), a parziale modifica/integrazione della precedente delibera dell'Assemblea Nazionale Ordinaria tenutasi a Udine il 29 maggio 1998. Le sopra citate delibere devono intendersi, comunque, tutte qui integralmente richiamate.

1.5 bis Esclusione da socio

Il socio escluso a norma dello Statuto sociale non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale ivi compreso l'abrogato sussidio di Solidarietà menzionato al precedente punto 1.5.

1.6 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza)

Il periodo di carenza prima di acquisire il diritto ai sussidi e ai servizi è indicato nei singoli articoli degli specifici allegati al presente Regolamento.

1.7 Esclusione del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi allegati non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all'atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1. Non sono altresì riconosciuti sussidi conseguenti a:

- lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;
- trasmutazioni e trasmutazioni del nucleo dell'atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all'attività professionale;
- eventi bellici.

1.7 bis Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla data della domanda di ammissione. Tale norma si applica per i sussidi delle

forme di assistenza base e - purché specificato nel relativo allegato - per i sussidi delle forme di assistenza aggiuntive con esclusione della forma di assistenza aggiuntiva Professionale.

1.8 Morte del socio

In caso di morte del socio i sussidi eventualmente maturati verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile.

I sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria.

Gli eredi legittimi e/o beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi potranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

1.9 Soci residenti all'estero

Per i soci residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, il territorio dello Stato nel quale sono residenti o domiciliati è equiparato per analogia alla Repubblica italiana. In questa fattispecie le distanze chilometriche relative ai sussidi sono calcolate dalla residenza o dal domicilio del socio.

1.9 bis Lavoratori stranieri

Ogni lavoratore cittadino straniero - comunitario ed extracomunitario - socio della Mutua, avrà diritto ai sussidi previsti nella forma di assistenza base e/o aggiuntiva di appartenenza a condizione che, al momento dell'evento, sia residente nella Repubblica Italiana.

Art. 2 - Aveni diritto

2.1 Definizione aveni diritto

Sono aveni diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) 1. il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano;
ovvero
2. la persona dello stesso sesso con la quale il socio ha costituito un'unione civile, riconosciuta tale dallo stato italiano;
ovvero
3. il convivente di fatto del socio riconosciuto tale dallo stato italiano. Di tale stato di convivenza di fatto deve essere data tassativamente comunicazione alla Società con lettera raccomandata, producendo l'attestato di "famiglia anagrafica" basata su vincolo

affettivo di coppia non vincolato da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, rilasciato dal Comune di residenza in conformità alle disposizioni normative vigenti. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente anagrafico legato da vincolo affettivo di coppia decorre 180 giorni dopo la suddetta comunicazione corredata dall'attestato di cui sopra. All'uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata;

- b) i figli e - se affidati al socio con provvedimento dell'autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell'affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno;
- c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.
- d) limitatamente ai sottoscrittori della forma di assistenza aggiuntiva Tutela Figli, i figli nel periodo intercorrente dal compimento del venticinquesimo anno fino al termine dell'anno solare di compimento dei trentacinque anni e purché siano residenti sotto lo stesso tetto del socio.

2.2 Condizioni per essere considerati aventi diritto

Gli aventi diritto di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 2.1 saranno considerati aventi diritto a condizione che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presentazione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia.

Qualora gli aventi diritto di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.1 non convivano con il socio, in deroga alle disposizioni generali inerenti alle prestazioni sanitarie, i sussidi relativi alle distanze chilometriche, da intendersi azzerate, non sono erogabili se si dovessero ricoverare in strutture sanitarie limitrofe al proprio domicilio.

Il socio ha l'obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio per l'avente diritto, che questi sia a suo carico fiscale.

2.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto

Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all'estero per cause di lavoro.

2.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto

Il rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con l'esclusione o la decadenza da tale qualifica. Gli aventi diritto

del socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massimo di 90 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturano essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di socio, purché gli stessi sussidi preesistenti siano presenti anche nella forma di assistenza di collocazione del nuovo socio.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1.7 gli aventi diritto del socio deceduto, nella nuova posizione di socio, mantengono il diritto ai sussidi preesistenti all'evento quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di ammissione del socio deceduto.

La suindicata domanda di iscrizione, che venga presentata per sé dall'avente diritto del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. a), avrà effetto, a norma del precedente capoverso, anche nei confronti di eventuali aventi diritto sempre del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. b) che siano minori di 18 anni.

2.4 bis Iscrizione degli aventi diritto alla Società

Gli aventi diritto del socio di cui al precedente articolo 2.1, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massimo di 90 giorni dalla perdita dei requisiti per essere considerati aventi diritto, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti alla data di iscrizione sino a che non maturano essi stessi il diritto ai sussidi previsti nella nuova posizione di socio, purché i sussidi preesistenti siano presenti anche nella forma di assistenza di collocazione del nuovo socio.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1.7, nella nuova posizione di socio mantengono il diritto ai sussidi preesistenti alla data della domanda di iscrizione quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie, infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di iscrizione del socio originario.

2.5 Nucleo familiare con più di un socio

Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella forma di assistenza economicamente più favorevole.

In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell'altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento. Per nucleo familiare si intende il socio e tutti i propri aventi diritto specificati nell'art. 2.1 del Regolamento.

Art. 3 - Contributi associativi

3.1 Contributo base

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si impegna a versare anticipatamente il contributo annuo previsto dalla forma di assistenza prescelta in un'unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità - ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo lettera raccomandata a.r. debitamente sottoscritta dal socio medesimo e inviata alla sede nazionale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica della Società a condizione che sia stata spedita unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sia titolare il socio revocante. In ogni caso la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la forma di assistenza base prescelta secondo le disposizioni del presente Regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.2 Contributo aggiuntivo

Il socio, che aderisce a una o più forme di assistenza aggiuntive a quella base prescelta - da intendersi tra loro strettamente connesse -, deve pagare un contributo annuo aggiuntivo a quello base, in un'unica soluzione o in più rate anticipatamente secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo lettera raccomandata a.r. debitamente sottoscritta dal socio medesimo e inviata alla sede nazionale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica della Società a condizione che sia stata spedita unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sia titolare il socio revocante. In ogni caso la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la/e forma/e di assistenza aggiuntiva/e prescelta/e secondo le disposizioni del presente Regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.3 Iscrizione/adesione con durata minima superiore alla annualità

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una durata minima di iscrizione superiore alla annualità nei casi di particolare necessità, con conseguente obbligo di pagamento del relativo contributo associativo rapportato a tale durata minima; l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo minimo ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi secondo le modalità indicate al precedente art. 3.1. In tal caso la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre, con effetto dal 01 gennaio dell'anno solare successivo alla scadenza del periodo di durata minima superiore alla annualità.

Sempre nei casi di particolare necessità, è altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una durata minima di adesione ad una o più forme di assistenza aggiuntive a quella base prescelta superiore alla annualità, con conseguente obbligo di pagamento del relativo contributo associativo aggiuntivo rapportato a tale durata minima; l'adesione si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo minimo ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi secondo le modalità indicate al precedente art. 3.2. In tal caso la disdetta dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre, con effetto dal 01 gennaio dell'anno solare successivo alla scadenza del periodo di durata minima superiore alla annualità.

In ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo dovuto per la/e forma/e di assistenza base e/o aggiuntiva/e prescelta/e secondo le disposizioni del presente Regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.3 bis Valori delle prestazioni erogate

I sussidi e i servizi erogati devono essere sempre deliberati o, nei casi previsti dal successivo articolo 4.7, ratificati dall'Assemblea nazionale dei soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativo dello Statuto della Società per ogni singola forma di assistenza. I contributi associativi potranno subire un adeguamento periodico, indicativamente su base triennale, in base all'andamento delle forme di assistenza, all'aumento delle spese collegate ai rimborsi ed alla gestione mutualistica.

3.4 Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:

- mediante accredito sul c/c bancario della Società;
- mediante versamento sul c/c postale della Società;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Società uno specifico accordo per la trattenuta

- in busta paga dei contributi associativi;
- mediante altri mezzi predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento del contributo associativo versato ai fini delle detrazioni fiscali.

3.5 Completamento dei contributi associativi annui

Il socio che nell'arco dell'anno richiede di cambiare forma di assistenza, base e/o aggiuntiva, dovrà continuare a pagare i contributi associativi e manterrà il diritto ai sussidi e ai servizi previsti dalla forma di assistenza di appartenenza sino alla data di collocazione nella nuova forma di assistenza.

3.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi

La Società non è tenuta ad avisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

3.7 Perdita dei sussidi per morosità. Esclusione da socio

Al socio, in ritardo con i pagamenti anticipati dei contributi associativi base e/o aggiuntivi per più di trenta giorni, non spettano:

- a) tutti i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) tutti i sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data, non ancora liquidati dalla Società, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se, però, il socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, gli spetteranno:

- tutti i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b).

In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 180 giorni, al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

In ogni caso, se la morosità - anche parziale - supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei soci; in tale ipotesi al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo per il quale il socio risulta moroso, vale a dire dell'importo corrispondente ai contributi associativi dovuti per i 180 giorni di morosità maggiorati degli interessi di mora maturati al tasso legale dal primo giorno di morosità.

Qualora il decesso del socio avvenga nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita salvo che avvenga il subentro nella qualità di socio ai sensi dell'articolo 2.4 secondo comma.

3.8 Conservazione delle ricevute

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 4 - Diritti e doveri del socio

4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel suo Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modifiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari. All'atto della domanda, l'aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.

4.2 Obbligo di notifica dati

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico. Nel caso in cui il socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante del giornale sociale e/o di ogni altra comunicazione (ivi compresa l'attestazione di versamento dei contributi associativi) pertinente al rapporto associativo.

4.3 Trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei:

- a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;
- b) istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi;
- c) soggetti ed Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;
- d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del Sodalizio.

Il consenso è pure reso con riguardo all'acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato che deve pervenire alla Società - pena la decadenza dall'esercizio del relativo diritto - nel termine tassativo e perentorio di 365 giorni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio.

4.4 bis Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi diritto

Spettano al socio tutti i sussidi eventualmente maturati per eventi relativi agli aventi diritto di cui all'articolo 2.1, anche in caso di morte dell'avente diritto.

L'erogazione è comunque subordinata al rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di sussidio di cui all'articolo 4.4.

4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Società stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio. Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiederli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a

conferma della validità del sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria e giudiziaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Società agli enti competenti.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

4.6 Conformità della documentazione richiesta

Il socio all'atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nella domanda di sussidio stessa per ogni singolo sussidio o servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.

Tutta la documentazione di spesa, in base a quanto definito nella domanda di sussidio, può essere prodotta alternativamente:

- in originale;
- in fotocopia;
- su supporto informatico (fax, posta elettronica, scansione presso le Sedi della Società, area web, ecc.).

È fatta salva in ogni caso la possibilità per la Società di richiedere la presentazione dell'originale. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono. La documentazione fornita alla Società potrà essere archiviata anche tramite supporto informatico.

4.7 Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, si sottoponga a prestazioni sanitarie presso una struttura sanitaria con la quale la Società abbia sottoscritto una convenzione che preveda il pagamento diretto in tutto o in parte delle prestazioni medesime ivi tassativamente elencate, avrà diritto a un sussidio indiretto consistente nel rimborso da parte della Società a favore della struttura medesima, delle relative spese per le prestazioni ricevute, limitatamente nella misura, nei termini e secondo le condizioni previste dalla convenzione pattuita.

4.8 Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso,

della Società per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società medesima.

4.9 Rimborsi in valuta estera

I rimborsi per spese sostenute all'estero avverranno in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavato dalla quotazione dell'Ufficio italiano cambi vigente nell'ultima settimana dell'effettuazione della prestazione.

4.10 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, con l'obbligo di portare a ratifica tali modifiche alla prima Assemblea nazionale utile dei soci.

TITOLO II

FORME DI ASSISTENZA

Art. 5 - Forme di assistenza

5.1 Forme di assistenza base

Si intende per forme di assistenza base un complesso di sussidi e servizi che è approvato dall'Assemblea e che prevede il versamento di un unico contributo associativo.

5.2 Forme di assistenza aggiuntive

Si intende per forme di assistenza aggiuntive un complesso di sussidi e servizi aggiuntivi alle forme di assistenza base che è approvato dall'Assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corrisposto per la forma di assistenza base.

5.3 Allegati al Regolamento applicativo

Le forme di assistenza base e aggiuntive sono elencate e descritte in appositi allegati al Regolamento che sono parte integrante dello stesso.

5.4 Collocazione dei soci nelle forme di assistenza

L'ammissione e la collocazione dei soci nelle differenti forme di assistenza avviene sulla base delle condizioni espressamente indicate negli allegati al Regolamento.

5.5 Permanenza e passaggi tra forme di assistenza

Il periodo di permanenza nelle forme di assistenza e il passaggio tra le stesse sono previsti e disciplinati nei relativi allegati.

5.6 Adesione a più forme di assistenza

Al socio iscritto a una forma di assistenza e congiuntamente a una o più forme di assistenza aggiuntive, viene riconosciuto il sussidio nella sola forma di assistenza economicamente più favorevole.

5.7 Eventi avvenuti all'estero

La richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredata dalla relativa documentazione autenticata, per forma e sostanza, dalla Ambasciata o dal Consolato italiano e tradotta in italiano da traduttore autorizzato e riconosciuto dall'Ambasciata medesima.

Il sussidio ospedaliero per i ricoveri in strutture ospedaliere all'estero è riconosciuto solo nei casi di urgenza e non rinviabili nel tempo. Il sussidio è riconosciuto altresì per tutti i ricoveri preventivamente autorizzati dalla Società.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 6 - Contributo straordinario

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'erogazione di contributi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità.

La delibera del Consiglio di amministrazione è insindacabile.

Art. 7 - Fondo Giuseppe De Lorenzo

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di amministrazione può deliberare l'erogazione di contributi a singole persone fisiche e/o a Enti con particolare riferimento a Istituti di ricerca in campo sanitario, di beneficenza, di volontariato, operanti sul territorio nazionale o internazionale. Le somme devolute saranno prelevate nei limiti del bilancio annuale della Società dal capitolo spese Fondo Giuseppe De Lorenzo.

Le delibere del Consiglio di amministrazione sono insindacabili.

Art. 8 - Associazioni collettive

Il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi per l'associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente Regolamento sulle modalità di ammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle forme di assistenza base e aggiuntive, e sulla perdita dei sussidi per morosità nonché sui termini di esclusione da socio, salvaguardando comunque i principi del primo articolo dello Statuto sociale. Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes.

Art. 9 - Fondi integrativi sanitari

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni, la Società può gestire fondi sanitari integrativi. La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Strutture territoriali

10.1 Articolazioni organizzative

Ai fini di migliorare il rapporto con i propri associati e stimolarne la partecipazione attiva, il Consiglio di amministrazione determina le strutture organizzative territoriali che possono comprendere una o più regioni o loro porzioni.

Oltre a garantire il funzionamento degli organismi assembleari previsti dallo Statuto, le strutture territoriali hanno il compito di promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo della Società.

10.2 Assemblea regionale dei soci

L'Assemblea regionale dei soci è convocata una volta l'anno in preparazione dell'Assemblea nazionale e ogni qualvolta il Consiglio regionale o il Consiglio di amministrazione lo ritengano utile e opportuno.

Dovrà, inoltre, essere convocata entro 40 giorni dalla richiesta scritta di almeno un quinto dei soci della regione, in una data non eccedente i 120 giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione dell'Assemblea regionale deve avvenire a mezzo avviso - contenente il giorno, l'ora, la località e l'ordine del giorno dei lavori - da far pubblicare sul giornale della

Società almeno 30 giorni prima della data in cui si svolgerà e mediante contestuale affissione all'albo della sede regionale. Possono partecipare all'Assemblea regionale tutti i soci della regione, indipendentemente dal luogo della loro residenza.

Il socio, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, avente diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio. Ogni socio che intende partecipare all'Assemblea regionale deve ritirare apposita scheda di presenza, almeno dieci giorni liberi prima dell'Assemblea, presso la sede regionale. In prima convocazione per la validità della Assemblea ordinaria è necessaria la presenza di tanti soci che ne rappresentino almeno un terzo, mentre per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di tanti soci che ne rappresentino la metà. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il quorum sopracitato, l'Assemblea in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima, può essere tenuta almeno 24 ore dopo la prima. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

L'Assemblea regionale elegge il Consiglio regionale e i delegati all'Assemblea nazionale in base a una percentuale rapportata al numero degli iscritti in ogni regione e stabilita di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. Tutte le delibere devono essere assunte con le maggioranze previste dall'articolo 11.2 dello Statuto e con la maggioranza assoluta dell'Assemblea ordinaria, eccettuata la nomina delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Nell'Assemblea straordinaria necessita il voto di tanti soci che rappresentino i due terzi dell'Assemblea, eccettuato lo scioglimento della Società, per il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei soci.

Tutte le votazioni sono palesi.

Le norme organizzative per lo svolgimento delle Assemblee regionali verranno emanate tempestivamente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Consiglio regionale

11.1 Composizione Consiglio regionale

Ogni Consiglio Regionale sarà composto da tre membri.

I Consigli regionali sono 16 e sono costituiti nelle seguenti regioni: Abruzzo/Molise - Calabria - Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche/ Umbria - Piemonte/Valle d'Aosta - Puglia/Basilicata - Sardegna - Sicilia - Toscana - Trentino Alto Adige - Veneto.

È vietato il doppio incarico nelle cariche regionali.

11.2 Elezione del Consiglio regionale

L'elezione del Consiglio regionale avviene in sede di Assemblea regionale, su proposta della Commissione Elettorale votata dall'Assemblea stessa; eventuali candidature, da parte dei soci presenti, di nominativi diversi da quelli inclusi nell'elenco proposto dalla Commissione Elettorale, saranno considerate liste alternative. L'elezione avverrà con voto palese dei soci presenti e sarà ritenuta valida se riceverà l'approvazione della maggioranza.

Per la scelta dei Consiglieri regionali si segue il criterio previsto dall'art. 16 dello Statuto. Ogni socio con pieni diritti di voto che partecipa all'Assemblea regionale, in regola con i requisiti richiesti dall'Art. 11.3 del presente Regolamento, potrà candidarsi a consigliere regionale.

11.3 Requisiti dei candidati al Consiglio regionale

I candidati a ricoprire il ruolo di Consigliere Regionale devono possedere i seguenti requisiti:

- aver svolto preferibilmente almeno un mandato con un qualsiasi incarico regionale;
- essere socio iscritto nell'elenco della regione di appartenenza ove viene proposta la candidatura;
- aver fatto preferibilmente parte di gruppi di lavoro istituiti dalla Società;

Tali requisiti saranno verificati dalla Commissione elettorale votata dall'assemblea regionale dei soci.

11.3 bis Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti regionali vicario e sussidiario

Il Consiglio regionale eletto, nella sua prima riunione da tenere nel corso dell'Assemblea regionale, deve nominare tra i suoi membri il Presidente regionale, il Vicepresidente regionale vicario e il Vicepresidente regionale sussidiario.

11.4 Obbligo di partecipazione alle sedute

I componenti del Consiglio regionale hanno l'obbligo di intervenire a tutte le sedute del Consiglio. Dopo tre assenze ingiustificate, il Consigliere regionale decade dalla sua carica.

11.5 Riunioni dei Consigli regionali

Il Consiglio regionale si riunisce tutte le volte che la metà dei suoi componenti o il Presidente regionale lo ritenga necessario.

L'avviso della riunione, recante l'ordine del giorno, deve essere recapitato a mezzo lettera almeno dieci giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo compreso l'avviso telefonico almeno tre giorni prima della convocazione. Il Consiglio regionale è validamente costituito con la presenza della

metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con voto palese. Qualora su una proposta si determinasse parità di voti, prevarrà la decisione del Presidente. Le delibere del Consiglio regionale devono essere trascritte sul libro dei verbali e controfirmate dal Presidente regionale e dal segretario della riunione appositamente nominato. Tali verbali devono poi essere inviati tempestivamente in copia alla sede nazionale, comunque entro dieci giorni dalla riunione.

11.6 Rappresentatività del Presidente regionale

Il Presidente regionale assolve le funzioni di rappresentanza della Società nel rispetto del dettato statutario. Ha le responsabilità penali e fiscali inerenti ai compiti derivanti dalle sue funzioni.

In sua assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente regionale.

11.7 Vacanza di posti nei Consigli regionali

Qualora per qualsiasi motivo rimangano vacanti uno o più posti nel Consiglio regionale, subentreranno nell'incarico coloro che saranno cooptati dallo stesso Consiglio regionale.

Art. 12 - Strutture organizzative di base

12.1 Presidi territoriali (Pt) e Sportelli Solidali (Ss)

La struttura di base con compiti meramente organizzativi è costituita dai Pt e dagli Ss. All'interno dei Pt possono raggrupparsi i soci di varie unità lavorative, suddivisi in Punti di Assistenza Soci (Pas). I Pas sono le strutture minime organizzative istituite per l'assistenza dei soci negli impianti di lavoro delle aziende o di porzioni di territorio decentrate rispetto ai Pt.

12.2 Conformazione territoriale

La conformazione territoriale dei Pt e dei Pas viene disposta dal Consiglio regionale che ne individua la struttura numerica e organizzativa sulla base delle necessità del territorio interessato. Tutti i soci devono essere collocati in un Pas della propria area regionale.

12.3 Rappresentante dei Punti di assistenza

Il Consiglio regionale può nominare e revocare un rappresentante per ogni Pas, che ha il compito di curare i rapporti con i soci del proprio punto di assistenza, assistendoli al disbrigo delle pratiche e informandoli sugli aggiornamenti normativi e amministrativi della Società.

Il rappresentante ha inoltre il compito di recepire le istanze dei soci riportandole al Responsabile del Pt e di ricercare collaboratori che possano aiutarlo nel contatto con i soci e nella ricerca di nuovi soci.

12.4 Responsabile del Presidio territoriale

Il Responsabile del Pt è nominato e revocato dal Consiglio regionale e ha il compito di coordinare le attività dei Pas presenti nel proprio presidio e convocare le riunioni tra i loro rappresentanti.

12.5 Responsabilità relative alle richieste di ammissione

Entro il giorno 20 di ogni mese i Responsabili di Pt e i rappresentanti dei Pas devono rimettere alla Sede regionale, personalmente o mediante invio di una raccomandata, le domande di ammissione e le eventuali deleghe dei nuovi iscritti.

Qualora non ottemperino a tali disposizioni, sono ritenuti responsabili dei danni causati ai soci e alla Società.

12.6 Riunioni dei soci di un Punto di Assistenza Soci

La riunione dei soci di un Pas può essere convocata dal rappresentante di propria iniziativa o per richiesta del Consiglio regionale ovvero allorché ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

Art. 13 - Collaboratori promotori

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività, la Società può avvalersi anche di collaboratori promotori appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio di amministrazione medesimo e il Consiglio regionale di competenza. Compiti dei collaboratori promotori sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali soci. Lo svolgimento delle attività dei collaboratori è coordinato dal Consiglio regionale che, rapportandosi con il responsabile del Presidio territoriale, deve concordare il piano promozionale e i vari interventi.

Art.13 bis

13.1 Coordinamento Donne

Viene istituito il Coordinamento Donne, quale organo endosocietario, con lo scopo di promuovere i valori di solidarietà e mutualità propri della Società, oltre ad aumentare la presenza femminile all'interno della mutua. A tal fine il Coordinamento promuove e svolge indagini conoscitive, autonomamente o in stretta collaborazione con i Consigli Regionali, in modo da acquisire elementi necessari per comprendere i bisogni femminili sul territorio ed intraprendere azioni mirate. Il Coordinamento, tra l'altro, elabora proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

13.2 Composizione - Durata in carica

Tale organo sarà composto da un numero minimo di 3 a un massimo di 6 coordinatrici-donna in rappresentanza delle circoscrizioni (nord, centro e sud), elette dal Consiglio di Amministrazione. Il numero delle componenti il Coordinamento Donne verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società sul territorio e della presenza femminile nelle tre circoscrizioni. Il Coordinamento, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente.

Il Coordinamento dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per solo un altro mandato.

13.3 Convocazione - Riunione

Il Coordinamento Donne si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi; è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza delle coordinatrici-donna. Il Coordinamento delibera a maggioranza di voti dei presenti.

13.4 Decadenza da Coordinatrice

Se una Coordinatrice non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionaria.

13.5 Budget annuale - Rendicontazione

Per il suo funzionamento il Coordinamento dispone di un contributo finanziario annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale; ogni spesa sostenuta deve essere rendicontata al Consiglio di Amministrazione.

13.6 Sede Operativa

Ogni sede regionale della Società è sede operativa del Coordinamento, ove si terranno le adunanze dell'organismo medesimo.

Art. 14 - Consulta delle regioni

La Consulta delle regioni è istituita con lo scopo di contribuire a determinare gli indirizzi e a elaborare le proposte politiche della Società ed è composta dai membri dei Consigli Regionali.

La Consulta viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione tutte le volte che sarà ritenuto opportuno.

I Consiglieri di amministrazione vi partecipano di diritto.

Art. 14 bis - Conferenza delle regioni

La Conferenza delle regioni può riunirsi su convocazione del Consiglio di amministrazione, ogni qualvolta quest'ultimo ritenga opportuno richiedere pareri ed indirizzi su materie di particolare rilevanza per la vita sociale, sia riguardo all'aspetto gestionale che per quanto attiene alle politiche mutualistiche.

Può, altresì, essere convocata dal Consiglio di amministrazione su richiesta scritta presentata da almeno i 2/3 dei Presidenti regionali, e solo nell'ipotesi in cui sia motivata dalla non conformità delle azioni del Consiglio di amministrazione rispetto alle linee politiche approvate dall'Assemblea dei soci; la convocazione dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

Art. 15 - Delegati e votazioni all'Assemblea nazionale

15.1 - I delegati all'Assemblea nazionale dei soci ordinari e dei soci effettivi convenzionati iscritti in proprio vengono eletti nelle rispettive Assemblee regionali, nel numero stabilito con quorum paritetico per tutte le regioni dal Consiglio di amministrazione rispettando la proporzionalità del numero degli iscritti per regione.

15.2 - I soci con pieni diritti di voto (soci ordinari e soci effettivi convenzionati iscritti in proprio in forza del previgente art. 8.2 secondo capoverso dello Statuto, rimasto in vigore sino al 24 maggio 2013, con almeno tre anni di iscrizione a tale data) eleggeranno, con votazione separata, i propri delegati all'Assemblea Ordinaria.

Al fine della determinazione del quorum paritetico, è cumulabile il numero dei soci con pieni diritti di voto anche se appartenenti a categorie diverse (soci ordinari e soci effettivi convenzionati iscritti in proprio che abbiano maturato almeno tre anni di iscrizione).

15.3 - I soci effettivi convenzionati iscritti in proprio in forza del previgente art. 8.2 secondo capoverso dello Statuto che non abbiano maturato almeno tre anni di iscrizione alla data del 24 maggio 2013, eleggeranno con votazione separata i rispettivi delegati all'Assemblea Ordinaria i quali voteranno all'Assemblea nazionale solo sui fondi sanitari integrativi. In ogni caso, sempre al fine della determinazione del citato quorum paritetico, il numero dei soci con diritto di voto limitato (soci effettivi convenzionati iscritti in proprio che non abbiano maturato almeno tre anni di iscrizione) fa cumulo a sé stante.

15.4 - Ogni delegato partecipa all'Assemblea nazionale quale mandatario della propria Assemblea regionale, esprimendo ciascuno un voto.

15.5 - Ogni socio effettivo - persona giuridica, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8.2 secondo capoverso del vigente Statuto, partecipa all'Assemblea Nazionale Ordinaria quale delegato dei rispettivi soci effettivi convenzionati (iscritti collettivamente ai sensi dell'art. 6.1 quarto capoverso del citato Statuto), oltre che in proprio, senza quorum di rappresentanza ed esprimendo ciascuno un voto sul bilancio del settore fondi sanitari.

15.6 - In caso di voto negativo sul bilancio del settore fondi sanitari, tale deliberato verrà preso in considerazione in modo esplicito dai delegati dei soci con pieni diritti di voto, i quali esprimeranno le loro valutazioni con il voto sul bilancio generale.

Art. 16 - Cariche nazionali e regionali

16.1 Rinnovo delle cariche sociali

Le cariche sociali nazionali, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e Collegio dei Probiviri, sono rinnovate contemporaneamente ogni tre anni dall'Assemblea nazionale, come previsto dallo Statuto sociale. Nei tre mesi che precedono il rinnovo delle cariche sociali nazionali si devono rinnovare, mediante elezione, tutti i Consigli regionali.

16.2 Esclusione dalle cariche sociali

In relazione all'articolo 8.2 dello Statuto sociale non possono ricoprire cariche sociali i soci che sono:

- a) membri del Parlamento italiano ed europeo, delle Giunte regionali, provinciali e comunali, nonché i Presidenti dei Consigli sopra individuati con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- b) eletti alle cariche esecutive di Partito a livello nazionale, regionale, provinciale o di Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) eletti alle cariche esecutive sindacali a livello nazionale, regionale o di comprensori con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

16.3 Decadenza per incompatibilità dalle cariche sociali

In relazione all'articolo 8.2 dello Statuto sociale non può ricoprire, per incompatibilità, cariche sociali:

- a) il socio i cui parenti, sino al 2° grado in linea retta e sino al 2° grado in linea collaterale, abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con le sue controllate, per tutto il periodo temporale in cui sussista detto rapporto di lavoro.

Il verificarsi della presente incompatibilità determina la decadenza immediata del socio dalla carica sociale ricoperta.

16.3 bis Divieto del cumulo di incarichi o cariche sociali della Società, sue partecipate o controllate

16.3.1 bis - E' vietato il cumulo di cariche o incarichi sociali. In particolare, è incompatibile con ogni altra carica sociale l'elezione a:

- Consigliere di amministrazione,
- Consigliere Regionale,
- membro del Collegio Sindacale,
- membro del Collegio dei Probiviri,
- membro del Consiglio di Vigilanza della società.

16.3.2 bis - È altresì vietato il cumulo di cariche o incarichi delle partecipate o controllate della Società.

È fatto espresso divieto, per incompatibilità, ai membri del Collegio Sindacale nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza di ricoprire la medesima carica, o altra carica societaria, o incarico nelle società controllate o partecipate della Società.

16.3.3 bis - È incompatibile, e dunque vietata, la nomina a Direttore Generale con qualsiasi altro incarico o carica della Società, sue controllate o partecipate.

16.3.4 bis - L'inosservanza del presente divieto costituisce causa di decadenza immediata da ogni carica o incarico societario, con ogni conseguente effetti.

Art. 16.4 - Requisiti dei candidati al Consiglio di Amministrazione

I candidati a ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti:

- aver già preferibilmente ricoperto cariche sociali nella Società o in società partecipate;
- aver fatto preferibilmente parte di gruppi di lavoro istituiti dalla Società;
- essere socio con pieni diritti di voto, iscritto nell'elenco della regione ove viene proposta la candidatura o iscritto nell'elenco di una regione della macroarea di appartenenza. Tali requisiti saranno verificati dalla Commissione elettorale votata all'Assemblea nazionale dei soci.

Art. 17 - Modalità per le elezioni alle cariche sociali nazionali

Le elezioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri si devono effettuare con voto palese sui nomi che la Commissione elettorale, nominata dall'Assemblea nazionale, proporrà all'Assemblea stessa.

I delegati presenti all'Assemblea possono richiedere variazioni o inserimenti di altri nominativi

all'elenco proposto dalla Commissione elettorale, fatta eccezione per i nominativi dei candidati al Consiglio di Amministrazione confluiti nella lista unica di cui dall'art. 12.1 dello Statuto.

17.1 Designazione dei candidati al Consiglio di amministrazione

La Società si struttura in 3 circoscrizioni e 6 Macroaree, così delineate:

Circoscrizione nord:

- Macroarea nord ovest comprensiva delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia;
- Macroarea nord est comprensiva delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.

Circoscrizione centro:

- Macroarea centro tirrenica comprensiva delle Regioni Lazio, Sardegna, Toscana.
- Macroarea centro adriatica comprensiva delle Regioni Marche, Umbria, Abruzzo/Molise.

Circoscrizione sud:

- Macroarea sud tirrenica comprensiva delle Regioni Campania, Puglia/Basilicata.
- Macroarea sud ionica comprensiva delle Regioni Sicilia, Calabria.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto da 9 consiglieri di cui 6 rappresentativi di ogni Macroarea, in ottemperanza dell'art. 12.1 dello Statuto sociale approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 25 maggio 2013.

La designazione dei candidati al CdA avverrà in sede di Assemblea regionale appositamente convocata e su proposta della Commissione Elettorale votata dall'Assemblea stessa; eventuali candidature, da parte dei soci presenti, di nominativi diversi da quelli inclusi nell'elenco proposto dalla Commissione Elettorale, saranno considerate liste alternative. La designazione avverrà con voto palese dei soci presenti e sarà ritenuta valida se riceverà l'approvazione della maggioranza.

È vietata la doppia candidatura e candidabilità, anche in caso di cooptazione, da consigliere regionale e da consigliere di amministrazione.

17.2 Assemblea nazionale - Elezioni dei consiglieri di amministrazione

La lista dei candidati al Consiglio di amministrazione designati dalle Assemblee regionali, viene acquisita dalla Commissione elettorale eletta dall'Assemblea nazionale, che la metterà in votazione. La lista unica nazionale non potrà superare il numero massimo di trentadue candidati. All'Assemblea Nazionale ogni delegato dei soci con pieni diritti di voto riceverà una scheda, con i nominativi di tutti i candidati, su cui potrà esprimere un numero massimo di due preferenze. Risultano eletti i candidati secondo le norme previste dall'art. 12 dello Statuto

sociale. Fermo il principio di rappresentatività territoriale di cui all'art. 12.1 quinto capoverso, in caso di parità di preferenze si intenderà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Società.

Non possono essere eletti due consiglieri della stessa regione.

Art. 18 - Dimissioni dalle cariche sociali

18.1 Dimissione del Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione non può dimettersi prima della discussione dei bilanci consuntivi della sua gestione.

In ogni caso sarà ritenuto responsabile della gestione sociale da lui amministrata durante il periodo della carica.

18.2 Dimissione da Consigliere

Il Consigliere dimissionario, cui siano affidati incarichi nell'interesse della Società, dovrà sempre rendere esatto conto al Consiglio della gestione affidatagli.

Art. 19 - Aree funzionali

19.1 Aree funzionali

Al fine di meglio gestire l'attività operativa e amministrativa della Società, studiare ed elaborare iniziative, il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri che sono posti a capo delle Aree funzionali. I settori di attività e le singole responsabilità sono individuati dal Consiglio di amministrazione stesso.

19.2 Gruppi tecnici di lavoro (Gtl)

Per la loro operatività i GTL sono a composizione variabile e possono essere formati da soci o consulenti esterni scelti dal Consiglio di amministrazione. I soci che ricoprono la carica di Consiglieri regionali o Consiglieri di amministrazione non possono essere inseriti nei GTL; i soci sono automaticamente esclusi dai GTL per incompatibilità dal momento in cui vengono nominati Consiglieri regionali o Consiglieri di amministrazione. In particolare per le aree di elevata importanza strategica quali l'Area produzione e l'Area commerciale può essere richiesta una consulenza e/o collaborazione anche esterna di elevata professionalità nelle materie di competenza.

Art. 20 - Comitato esecutivo

È composto dal Presidente e dai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal Direttore

generale e dai responsabili delle Aree funzionali.

Costituisce l'organo collegiale esecutivo delle delibere del Consiglio di amministrazione, sulla base delle quali impartisce le direttive alle Aree funzionali, coordinandone il lavoro e verificandone i risultati.

I poteri del Comitato esecutivo sono stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2381 Codice civile; il Comitato esecutivo pertanto, risponde del proprio operato al Consiglio di amministrazione medesimo. Le delibere dell'Esecutivo devono essere annotate su appositi registri da tenersi conformemente ai libri verbali del Consiglio di amministrazione e devono essere comunicate allo stesso Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta successiva all'assunzione delle precitate delibere.

Art. 21 - Direttore generale

I compiti del Direttore generale sono determinati dal Consiglio di amministrazione, che con apposita delibera ne stabilisce annualmente il compenso.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente allorché la Società lo informerà della intervenuta notifica di un ricorso da parte di un socio. Si adunerà, tenendo conto della residenza del socio, presso la sede sociale ovvero in una località del territorio italiano che il Presidente riterrà più agevole per l'istruzione della pratica, la successiva trattazione e la discussione conclusiva.

Art. 23 - Sede relativa al Collegio Arbitrale

La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede nazionale, in Milano Via San Gregorio n.48 int.46.

____ SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria
dal 1877

SEDE NAZIONALE

Via San Gregorio 48 • 20124 Milano
Tel 02.667261 • Fax 02.66726313
C.F. 80074030158

Albo società cooperative sez. società
di mutuo soccorso n° C100040

info center
02.667261

infocenter@mutuacesarepozzo.it

CHIAMA, SCRIVI, PARTECIPA.



MUTUACESAREPOZZO.ORG